

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2191)

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

**e dal Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(GORIA)

**e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(GAVA)

*(V. Stampato Camera n. 4293)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 febbraio 1987*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 febbraio 1987*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, concernente disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e della attività di alcuni uffici finanziari e per il differimento di termini in materia tributaria, nonché norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, concernente disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e della attività di alcuni uffici finanziari e per il differimento di termini in materia tributaria, nonchè norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*al comma 1, all'alinea, le parole: «31 dicembre 1988» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1988»;*

*dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

*«1-bis. In nessun caso l'ammontare complessivo degli aggi percepiti nell'anno 1987 sui ruoli posti in riscossione e sui versamenti diretti riscossi nello stesso anno nonchè dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per detto anno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, può eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 4 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1986 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, nonchè dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per il 1986.*

*1-ter. Il limite percentuale del 4 per cento di cui al comma 1-bis si applica anche al primo semestre del 1988, prendendo come base di calcolo una somma pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1987 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno nonchè dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per il 1987.*

1-*quater*. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dagli esattori e per il loro riversamento.

1-*quinquies*. Gli esattori, entro il 15 marzo 1987, possono chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1° aprile 1987.

1-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* non trovano applicazione nei confronti delle esattorie site nei comuni nei quali ha operato la sospensione dei pagamenti delle imposte dirette di cui agli articoli 13-*quater* e 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonchè all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211»;

*al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Le competenti prefetture» sono aggiunte le seguenti: «, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»; e le parole: «l'autorità giudiziaria che ha emesso» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorità giudiziaria, entro 15 giorni dalla data in cui ha emesso»;*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«5-*bis*. Il primo comma dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dal seguente:

“La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'articolo 18”».

*All'articolo 2:*

*il comma 3 è soppresso;*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«4-*bis*. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1981, n. 213, concernente

modificazioni al regime fiscale degli spiriti, è sostituito dal seguente:

“Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito destinati al consumo interno, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004, e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 1037, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sui cali effettivamente accertati di spirito impiegato, purchè non superino le seguenti misure:

a) 3 per cento per tutte le operazioni di preparazione, di trasformazione e di confezionamento;

b) in aggiunta al calo di cui alla lettera a), 4 per cento o 6 per cento rispettivamente dopo sei mesi o dodici mesi di giacenza in magazzino. Per i periodi successivi, ai cali suddetti si aggiunge il 5 per cento annuo. Gli abbuoni di cui alla presente lettera sono frazionabili per mese”».

*All'articolo 3, al comma 1, le parole: «moltiplicando per 250» sono sostituite dalle seguenti: «moltiplicando per 220».*

#### Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si applicano, a decorrere dall'anno 1986, anche al personale della Ragioneria generale dello Stato addetto ai servizi della Ragioneria centrale del Ministero delle finanze. La ripartizione del compenso è effettuata con i criteri adottati per il personale del Ministero delle finanze.

#### Art. 3.

1. Per le somme riscosse a partire dal 1° luglio 1987 mediante versamenti diretti, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'ar-

articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 46 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

2. Gli esattori, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1° luglio 1987.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 1986.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e della attività di alcuni uffici finanziari e per il differimento di termini in materia tributaria, nonché norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari e per il differimento di taluni termini in materia tributaria, nonché norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Fino alla data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988:

a) le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali, i cui titolari non hanno notificato entro il 31 dicembre 1986 atto di rinuncia, continuano ad effettuare il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonché dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, con-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

Articolo 1.

1. Fino alla data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e comunque non oltre il 30 giugno 1988:

a) *identica*;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

vertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60. La rinuncia ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite all'esattore rinunciante;

b) le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori continuano ad avere efficacia e continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 568 del 1983, ivi comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli richiamata nell'articolo 3 dello stesso decreto, intendendosi posticipato, con i correlativi adeguamenti temporali, il riferimento agli anni 1983 e 1984;

c) le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

b) *identica*;

c) *identica*.

«1-*bis*. In nessun caso l'ammontare complessivo degli aggi percepiti nell'anno 1987 sui ruoli posti in riscossione e sui versamenti diretti riscossi nello stesso anno nonchè dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per detto anno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, può eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 4 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1986 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, nonchè dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per il 1986.

1-*ter*. Il limite percentuale del 4 per cento di cui al comma 1-*bis* si applica anche al primo semestre del 1988, prendendo come base di calcolo una somma pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1987 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno nonchè dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per il 1987.

1-*quater*. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dagli esattori e per il loro riversamento.

1-*quinquies*. Gli esattori, entro il 15 marzo 1987, possono chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1° aprile 1987.

1-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* non trovano applicazione nei confronti delle esattorie site nei comuni nei quali ha operato la sospensione dei pagamenti delle imposte dirette di cui agli articoli 13-*quater* e 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonchè all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211»;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Fino alla stessa data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla citata legge n. 657 del 1986 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Alla Società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

4. Le disposizioni di cui alla lettera *a*) del comma 1 non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistano procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; l'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti è tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le disposizioni di cui al comma 3; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.

## Articolo 2.

1. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 marzo 1985, n. 101, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 31 dicembre 1988. È fatta comunque salva la facoltà al Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

2. Le ragioni provinciali dello Stato continuano a svolgere, fino al 31 dicembre 1987, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Le disposizioni di cui alla lettera *a*) del comma 1 non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistano procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono comunicare al Ministero delle finanze la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; l'autorità giudiziaria, entro 15 giorni dalla data in cui ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti, è tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le disposizioni di cui al comma 3; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

5. *Identico.*

5-*bis*. Il primo comma dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dal seguente:

«La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'articolo 18».

## Articolo 2.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Il termine di prescrizione per il recupero delle tasse automobilistiche relative all'anno 1983 è prorogato al 31 dicembre 1987; alla stessa data è prorogato il termine di prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte per lo stesso anno 1983.

4. Per la notificazione a mezzo posta degli avvisi e degli altri atti di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, le tasse di spedizione sono poste a carico del destinatario. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12, ultimo comma, della legge medesima.

#### Articolo 3.

1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1987. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 250 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

#### Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

**3. Soppresso.**

**4. Identico.**

*4-bis.* Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1981, n. 213, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, è sostituito dal seguente:

«Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito destinati al consumo interno, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004, e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 1037, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sui cali effettivamente accertati di spirito impiegato, purchè non superino le seguenti misure:

*a)* 3 per cento per tutte le operazioni di preparazione, di trasformazione e di confezionamento;

*b)* in aggiunta al calo di cui alla lettera *a)*, 4 per cento o 6 per cento rispettivamente dopo sei mesi o dodici mesi di giacenza in magazzino. Per i periodi successivi, ai cali suddetti si aggiunge il 5 per cento annuo. Gli abbuoni di cui alla presente lettera sono frazionabili per mese».

**Articolo 3.**

1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1987. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 220 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1986.

COSSIGA

CRAXI — VISENTINI — GORIA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)